

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 435

del 11.11.2004

O G G E T T O

Corte di Appello di Bari – La Forgia Francesco e La Forgia Leonardo c/ Comune di Molfetta – Atto di appello avverso la sentenza n.80/04 resa dal Tribunale di Trani, Sez. di Molfetta sul ricorso n.8294/98, intentato per risarcimento danni immobile in via Piazza n.49.

L'anno duemilaquattro, il giorno undici del mese di novembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Assente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	AMATO	Giuseppe	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	MANGIARANO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **dott. Mauro G. Magarelli – Vice Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Suppl., dott. Vincenzo De Michele.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Publicata il 16.11.2004

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con propria deliberazione n.822 del 12.10.1998, la G.C. affidava il patrocinio all'Avv. Oronzo Amato per la rappresentanza dell'Ente nel giudizio civile n. 8294/98, promosso dinanzi alla ex Pretura Circondariale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta dai Sigg.ri La Forgia Francesco e La Forgia Leonardo, comproprietari degli appartamenti siti in Molfetta rispettivamente al primo e secondo piano superiore di Via Piazza, civico n.49, sulle cui facciate – nell'aprile del '96 – sono state apposte dal Comune delle travi di sostegno dell'edificio antistante, ritenuto pericolante;
- Gli attori - ritenendo detta imposizione un danno permanente per un assunto pericolo incombente di intrusione di estranei negli appartamenti de quibus, in assenza di un provvedimento ablativo o di indennità da liquidare in loro favore - instauravano un giudizio inteso ad ottenere il risarcimento dei danni nella misura di £.28.000.000= in favore di La Forgia Francesco e di £.10.000.000= in favore di La Forgia Leonardo con gli interessi e la rivalutazione dalla domanda al soddisfo, il tutto nella competenza del Pretore o con rinuncia espressa al supero, in subordine la condanna dell'Ente al pagamento in favore degli attori delle suddette somme quale indennità per il danno permanente da essi subito per l'opera realizzata, per il peso imposto per ragioni di pubblica incolumità
- L'Adito Tribunale, con sentenza n. 80/04 del 06.05.2004 - ritenendo la mera apposizione di travi di sostegno a puntellamento temporaneo dell'edificio oggetto di risanamento non configurarsi come realizzazione di alcuna opera pubblica, avendo le stesse travi, per la loro natura, funzione di garantire la stabilità del fabbricato che rischia il crollo quanto meno per il tempo occorrente per l'esecuzione delle opere di ristrutturazione e consolidamento strutturale che spetterebbero ai proprietari dello stabile pericolante e, in ragione di quanto sopra, non configurabile in tale sede l'indennità a titolo di danno permanente – ha rigettato le domande attoree e condannato gli stessi attori al pagamento in favore dei convenuti delle spese di lite liquidate in complessive € 2.130,00 di cui € 130 per spese, € 900,00 per diritti ed € 1.100,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge;
- La detta sentenza n. 80/04, è stata impugnata dai Sigg.ri La Forgia Francesco e La Forgia Leonardo con atto di appello dinanzi alla Corte di Appello di Bari e notificato al Ns. domicilio Legale, Avv. Oronzo Amato, il quale, con missiva in data 06.10.2004, ne ha trasmesso copia evidenziando che l'udienza di comparizione è stata fissata per il giorno 10.01.2005;
- Ritenuto opportuno, per quanto sopra precede, resistere nel giudizio di appello instaurato dinanzi alla Corte di Appello di Bari dai Sigg.ri La Forgia Francesco e La Forgia Leonardo avverso la sentenza n. 80/04 resa dal Tribunale di Trani – Sezione distaccata di Molfetta nel giudizio n. 8294/98, al fine di vedere convalidate le ragioni del Comune stesso, nonché procedere al recupero coattivo delle spese processuali come liquidate in sentenza;
- Ritenuto, a tal fine, di conferire l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Oronzo Amato, da Molfetta, demandando al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato;
- Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. L.vo 18.08.2000 n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma AA. LL. per la regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.09.2000 n. 267;

A voti unanimi resi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

- 1) per quanto in narrativa, di conferire l'incarico all'Avv. Oronzo Amato, con studio in Molfetta, alla Via Cavour n. 25, di resistere nel giudizio intentato dinanzi alla Corte di Appello di Bari dai Sigg.ri La Forgia Francesco e La Forgia Leonardo avverso la sentenza n. 80/04 resa dal Tribunale di Trani – Sezione distaccata di Molfetta, meglio specificato in premessa.
- 2) di conferire, altresì, all'Avv. Oronzo Amato l'incarico di promuovere azione in danno dei Sigg.ri La Forgia Francesco e La Forgia Leonardo per il recupero coattivo delle spese processuali, come liquidate in sentenza.
- 3) di demandare al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato, di cui alla delibera di G.C. n.106 del 07.03.2002.
- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 5) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.
- 6) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.
- 7) di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. EE.LL., approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267.
- 9) di trasmettere la presente deliberazione agli Uffici competenti per gli ulteriori adempimenti di rito.